

Legge regionale 4 luglio 1989, n. 19.

Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Vicenza.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione concorre al potenziamento e alla qualificazione del patrimonio fieristico del Veneto, in conformità alle direttive del programma regionale di sviluppo 1988-1990 approvato con legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, mediante la concessione di contributi all'Ente fiera di Vicenza per il finanziamento di opere di ampliamento e adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Vicenza.

Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere — per gli scopi di cui all'articolo 1 — con proprio provvedimento contributi all'Ente fiera di Vicenza nella misura massima di lire 4 miliardi per la realizzazione di opere finalizzate all'ampliamento e all'adeguamento strutturale del quartiere fieristico.

2. L'Ente fiera di Vicenza ai fini dell'adozione del provvedimento regionale di cui sopra, deve inviare al Presidente della Giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione seguente:

- domanda in carta legale;
- relazione costi-benefici sugli interventi programmati con riferimento agli aspetti organizzativi, espositivi e commerciali dell'attività dell'Ente;
- progetto esecutivo delle opere che dovrà prevedere spese per un importo superiore di almeno il 50% del contributo richiesto e ritenuto ammissibile.

3. Il provvedimento può essere adottato solo dopo la costituzione e l'insediamento degli organi dell'Ente fiera previsti dall'articolo 8, comma 1, lett. c), della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente fiera approvato dalla Giunta regionale.

4. Gli immobili oggetto dell'intervento contributivo regionale non possono essere alienati o locati ovvero utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali è stato concesso il contributo per un periodo di 10 anni a far data dall'erogazione dell'ultima quota, pena la revoca del contributo.

Art. 3

1. La liquidazione del contributo è disposta come segue: il 45% a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori, il 45% a seguito di presentazione del verbale di ultimazione dei lavori, il restante 10% ad approvazione del verbale di collaudo da parte dell'Ente fiera.

Art. 4

1. Alla spesa di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo per competenza e per cassa dal fondo globale di cui al capitolo 80230 partita 4 «Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento del quartiere fieristico di Vicenza» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

2. Nello stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 è iscritto al capitolo 30098 denominato «Contributi all'Ente fiera di Vicenza per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale del quartiere fieristico», con lo stanziamento di lire 4 miliardi per competenza e per cassa.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 luglio 1989

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 4 luglio 1989, n. 19

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Aldo Bottin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 febbraio 1989, n. 8/ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 marzo 1989, dove ha acquisito il n. 466 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 3^a in data 17 marzo 1989;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 maggio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luigi Covolo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 maggio 1989, n. 2233;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 30 maggio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 26 giugno 1989, n. 7995/20604, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Scadenze e adempimenti:

Entro il 7 gennaio 1990, l'Ente fiera di Vicenza, ai fini dell'adozione del provvedimento regionale di concessione di contributi per la realizzazione di opere finalizzate all'ampliamento e all'adeguamento strutturale del quartiere fieristico, deve inviare al Presidente della Giunta regionale la documentazione seguente:

- domanda in carta legale;
- relazione costi-benefici sugli interventi programmati con riferimento agli aspetti organizzativi, espositivi e commerciali dell'attività dell'Ente;
- progetto esecutivo delle opere che dovrà prevedere spese per un importo superiore di almeno il 50% del contributo richiesto e ritenuto ammissibile (art. 2, comma 2, lr n. 19/1989).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le attività promozionali.